

forma d'una rendita liquidata, secondo le tavole della mortalità.

Dunque la questione si riduce a questi termini: ciò che l'infermo o mutilato versò nella Cassa deve restituirgli o confiscarsi?

Certamente il vostro giudizio sopra una questione così posta non lascerà dubitare del modo onde sarete per risolverla.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Garibaldi, il quale all'articolo 15 propone di aggiungere le seguenti parole: « Questa pensione però non potrà essere concessa che sul fondo degli utili della Cassa ed in niun caso potrà ricadere a carico delle finanze nazionali. »

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Darò nuovamente lettura dell'articolo 15:

« Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordato ai titolari resi inabili al lavoro, per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 16. L'avente dritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che precede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

« La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà aumentata proporzionatamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire, nè potrà pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 17. Colui che pattuì la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionatamente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni.

« Se esse non sono riscosse durante un trentennio, resta prescritto il godimento della rendita. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 19. Saranno restituite senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione nel nome, prenome, figliazione, età e domicilio o dimora del titolare della rendita;

« 2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

« 3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di lire 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

« 4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa o di altre leggi debbono essere restituite. »

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Colla disposizione del primo alinea dell'articolo 19 si dichiara che si perderanno gl'interessi delle somme sborsate irregolarmente per causa d'erronea indicazione nel nome, prenome, figliazione, età. Questo mi pare ragionevole e logico; è giusto che chi cerca di scavar altrui la fossa vi cada dentro lui stesso; ma pretendere poi che per erronea dichiarazione del domicilio si perdano gl'interessi delle somme sborsate, mi pare che vada contro lo spirito della legge stessa, e che non sia consentaneo a quei principii stessi di facilitazione cui deve essere informata.

Dal momento che noi ammettiamo che si possano fare versamenti indistintamente in tutte le tesorerie provinciali, e per qualunque persona, in qualunque epoca, resta inutile il pretendere la dichiarazione di domicilio da contadini, da servi, da operai e da artefici, che in questo mese dimoreranno in Torino, nell'altro mese a Genova, l'anno venturo a Ciampieri, ed un altro anno in Novara, e cambiano sovente la dimora col cambiare d'anno e di mese. Si richiede la dichiarazione di domicilio quando si tratterà di sborsare loro le rendite vitalizie, ma non si ha da richiedere ad ogni momento ed inutilmente questa dichiarazione per ogni versamento. Infatti che vuole la legge? Essa vuole constatare la identità della persona col mezzo dell'origine, del nome, prenome e figliazione; ma qui non ci ha da far niente il domicilio; tanto più che la classe popolare, cui si vuole specialmente applicare, non sa distinguere ordinariamente il domicilio reale dal domicilio eletto, il politico dal civile; epperò con questa disposizione noi non faremmo che metterla in inestricabili imbrogli, invece di facilitarla più che si può. E veramente la legge francese, da cui è desunta quasi totalmente la nostra, dice all'articolo 10: « Il est remboursée sans intérêts par la Caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités civiles et âge des déposants; » ma non vi parla di *domicilio* alcuno. Se noi vogliamo aggiungere qualche cosa per constatare meglio l'identità della persona, aggiungiamoci pure l'obbligo di dichiarare le qualità civili, ma lasciamo stare per ora il domicilio, richiedendolo solamente all'epoca in cui si farà il pagamento della rendita. Prego quindi la Commissione a voler togliere quelle parole inutili di *dimora e domicilio*, nell'intento unico di essere logici, cioè di fare ai depositanti tutte le facilitazioni possibili, come si dichiarò già al principio della discussione di questa benefica, morale, vantaggiosa e popolare istituzione.

TORELLI, relatore. Anzitutto osservo all'onorevole preopinante che, una volta dichiarato il domicilio per